

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 116 C.P.A

Nell'interesse della Sig.ra GIORDANO ALESSANDRA cod. fisc. GRDLSN69P67G273U rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e dall'Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 090/8960421 - 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocosantidelia.it o pec avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati presso lo Studio Bonetti & Delia sito in Roma alla Via S. Tommaso d'Aquino, 47

- ricorrente -

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro *pro tempore*;

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento

- a) dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 0001217 del 19-11-2024 per il conferimento di incarichi esterni a norma dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/200 nell'ambito dell'attuazione degli interventi delle politiche di coesione anche a valere su fondi nazionali, procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale codici 01 e 02;
- b) dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e della allegata graduatoria pubblicati con Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025 Ministero dell'Università procedura COD 02;

- c) dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della allegata graduatoria rettificata con Decreto Direttoriale n. 354 dell'1 aprile 2025 Ministero dell'Università procedura COD 02;
- d) del verbale n. 8 del 20 gennaio 2025 relativo alla valutazione della ricorrente e del rispettivo allegato;
- e) del verbale di riunione n. 17 del 19 febbraio 2025.

* * * *

IN FATTO:

Parte ricorrente, dopo aver prestato attività di collaborazione professionale per oltre un ventennio in analogo profilo, ha partecipato al bando per il conferimento di incarichi esterni a norma dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/200 nell'ambito dell'attuazione degli interventi delle politiche di coesione anche a valere su fondi nazionali indetto dal Ministero dell'Università.

La procedura era indetta per il conferimento di incarichi, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo. I candidati venivano stati distinti in due elenchi: CODICE 01 (Esperto giuridico-legale) e CODICE 02 (Esperto amministrativo/contabile) .

Parte ricorrente vi partecipava per la procedura di cui al Codice 02, esperto amministrativo/contabile.

Come da avviso, il punteggio finale era dato dalla somma dei punti ottenuti dai titoli posseduti (fase A) e dal successivo colloquio (Fase B).

La procedura era indetta per il conferimento, mediante stipulazione, di massimo 35 incarichi totali e ella, all'esito della pubblicazione della prima graduatoria apprendeva di essersi collocata alla posizione 37 e dunque non tra i vincitori.

Per tale ragione, ella provvedeva ad inoltrare istanza d'accesso

all'amministrazione, richiedendo i verbali relativi alla propria valutazione. All'esito dell'istanza ella apprendeva di aver ottenuto il punteggio totale così ripartito:

Fase A

a) adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati 20/20 punti

b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso 19 /20 punti;

c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali 8/20 punti;

Mentre alla voce D, relativa agli ulteriori titoli posseduti otteneva il punteggio massimo ottenibile;

Fase B

Su tale fase, come da verbale ella otteneva 27/35.

Per un punteggio totale di 77.

In particolare, all'esito della graduatoria finale rettificata, si collocava alla posizione n. 40 a distanza di 2,5 punti dall'ultimo ammesso per il suo profilo che è collocata alla posizione n. 27 con il punteggio di 79,5.

Dall'analisi della documentazione trasmessa apprendeva solo la mera valutazione alfanumerica assegnata alle varie voci tra cui quelle di cui all'art. 5, comma 3, lettere b) e c) e per tale ragione, anche per meglio comprendere le ragioni della valutazione, di cui la Commissione non ha mai provveduto ad identificarne i criteri, nè le relative griglie, inoltrava una nuova istanza d'accesso mediante la quale venivano chiesti i verbali e i relativi curriculum vitae di altri candidati che sopravanzavano la ricorrente, anche al fine di comprendere i parametri comparativi utilizzati, e, che ad oggi rimaneva inevasa.

I punteggi rassegnati e la collocazione in graduatoria della ricorrente è

illegittima in ragione dei seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990 E DELL'ART. 12 D.P.R. n. 487/94. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DEL BUON ANDAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1. Parte ricorrente non è rientrata fra i vincitori del concorso che ci occupa.

Come accennato la distanza dall'ultimo ammesso, di appena 2,50 centesimi di punto, è legato alla eccessivamente bassa e comunque incomprensibile valutazione nei parametri di cui alle lettere b) e c) della fase A) sui titoli (su cui al presente motivo) e sul voto di 27/35 al colloquio orale (su cui al successivo motivo).

In particolare, con riguardo ai criteri a) e d) della fase A) la ricorrente ha ottenuto la massima votazione possibile, a conferma di un curriculum certamente eccellente, salvo subire un'illegittima valutazione nella voce c) ove otteneva solo 8 punti su 20 e sulla voce b) ove otteneva 19 su 20.

Se, difatti, tale ultimo criterio imponeva alla Commissione di valutare "b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti)" e, in tal senso non è dato comprendere come l'aver svolto, per gli ultimi 20 anni, ruolo analogo a quello ricercato non possa dar vita al riconoscimento del punteggio massimo attribuibile ma di quello immediatamente inferiore (19), quello davvero oscuro rimane il successivo. Si potrebbe dire, rimanendo al punto b) che, in tale nuova procedura,

l'Amministrazione può discrezionalmente valorizzare altri parametri rispetto ai precedenti, ma allora non si spiegherebbe il perché di una valutazione tanto prossima al massimo.

Ai sensi della lettera c) su cui in maniera più evidente e decisiva è rassegnata una valutazione che ha inciso sulla collocazione finale, la Commissione avrebbe dovuto valutare le *“adequate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (max 20 punti)”*. La ragione per la quale il curriculum della ricorrente meriti soli 8 punti su 20 è, francamente, incomprensibile proprio alla luce dei pregressi incarichi sempre positivamente completati nei confronti dell'Amministrazione.

L'impossibilità di comprendere la ratio con cui la Commissione ha deciso tali punteggi rende, all'evidenza, illegittima la propria decisione.

2. È sin troppo noto, difatti, che il solo voto numerico con il quale la commissione ha effettuato le valutazioni della domanda di partecipazione della ricorrente, benchè non accompagnato da una griglia di valutazione che ne indichi i dettagli né i relativi verbali, invero, appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione nelle voci di cui alle lettere B e C art. 5 dell'Avviso. La censura che si sviluppa con il presente motivo di ricorso attiene alla inesistenza dei verbali e dei relativi dei criteri fissati dalla Commissione, in quanto non vi sono delle griglie o dei parametri che giustificino tali assegnazioni, e che si vanno a riflettere sulla coerenza del voto numerico concretamente assegnato a parte ricorrente alle voci di cui in narrativa, soprattutto con riguardo all'assoluta peculiarità del concorso che ci occupa, ove

tale scelta non è nemmeno giustificata da un'elevata mole di candidati da valutare. Sul punto, peraltro recentemente si è affermato che *“il numero dei candidati e delle prove da esaminare sono tali da consentire una correzione connotata da una più diffusa motivazione e ciò senza precludere l'osservanza di tempi ragionevoli, come dimostra la prassi osservata da altre commissioni esaminatrici, che hanno potuto svolgere il proprio compito senza sottrarsi ad una motivazione rinforzata rispetto al solo voto numerico (..)”* (TAR Lombardia n. 1170/2025).

I giudizi espressi dalla commissione dovevano essere supportati da una motivazione ulteriore rispetto a quella solo numerica, che, consentisse ai candidati di percepire, secondo modalità rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico, facendo comprendere le ragioni del punteggio attribuito. Tutto ciò è giustificato dal necessario bilanciamento tra il principio di trasparenza e quello di buon andamento dell'azione amministrativa. L'assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice rende possibile l'intervento del g.a., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri legislativamente stabiliti per la formulazione dei giudizi e la loro coerenza con il voto concretamente assegnato.

Ed infatti, nello svolgimento dell'attività valutativa la commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore o dalla *lex specialis*.

Ciò in quanto *“la valutazione demandata alla commissione esaminatrice*

è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto" (Cass. civ. Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché *"la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo"* (Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708).

Del resto, lo stesso C.G.A., ha, in altre procedure concorsuali, avuto modo di precisare che la censura con cui si contesta l'incoerenza della votazione assegnata rispetto a criteri genericamente strutturati, possa trovare ingresso laddove “dalla lettura del punteggio numerico, il giudice non comprenda le ragioni del voto e la sua coerenza con i criteri generali di valutazione” (C.G.A. Sez. Giurisd., 14 novembre 2018, n. 717).

Nella specie, ci troviamo di fronte alla situazione di una candidata che ha ottenuto la votazione complessiva di 77 punti e che quindi in sostanza per appena 2.5 punti non è collocata fra i vincitori.

2.1. Nella specie, per quanto riferito, le suddette regole tecniche non hanno avuto una corretta applicazione, stante la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale.

Com'è noto l'art. 12 D.P.R. n. 487/94, comma 1, rubricato “[t]rasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” stabilisce, tra altro, che “[l]e commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

La **predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice costituisce un adempimento fondamentale per rendere intelligibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove**, e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso.

Appare quindi evidente che l'assenza di questa predeterminazione

rende assolutamente inadeguato, *rectius* immotivato, il giudizio espresso in forma numerica nei confronti della ricorrente.

Il *modus operandi* adottato da parte resistente, dunque, arreca un evidente *vulnus* al principio sancito dall'art. 3, L. n. 241/1990, interpretato alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento nonché dell'art. 41 della Carta di Nizza, che impone “*l’obbligo per le amministrazioni di motivare le proprie decisioni*”.

In altri termini il sistema di valutazione adottato si rivela assolutamente carente sotto il profilo motivazionale giacché l'assenza dei criteri non consente di esternare in maniera adeguatamente valida le ragioni di una valutazione insufficiente. Ed infatti che “*la giurisprudenza ha chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo in ogni caso per l’illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali*” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-ter, 3 marzo 2021, n. 2586).

Stando così le cose valutazione espressa dalla commissione esaminatrice con il solo voto numerico si rivela assolutamente incoerente per la totale assenza dei criteri di valutazione della prova orale.

Pertanto, nei verbali non v'è alcuna traccia delle domande estratte dagli stessi candidati in fase di colloquio e da cui scaturiscono le valutazioni. Le

votazioni dunque sono state assegnate con mera indicazione di un votazione alfanumerica su una batteria di domande di cui non si è provveduto a verbalizzare alcuna traccia.

In sostanza per rendere palesi e comprensibili le ragioni del giudizio negativo formulato, in un'ottica di trasparenza dell'attività amministrativa, nonché per consentire un effettivo sindacato giurisdizionale, commissione e sottocommissione avrebbero dovuto predeterminare, prima dello svolgimento delle fasi A) e B) i criteri valutativi seguiti e non limitarsi a ribadire le modalità di svolgimento, che ovviamente riguardano il momento “esecutivo” della prova e nulla dicono sui parametri concretamente seguiti per la formulazione del voto finale. Ed infatti la predeterminazione adeguata dei criteri, qui giova ribadirlo completamente mancanti, risponde alla finalità di garantire la trasparenza e l'imparzialità nella fase di esame, nonché a consentire di verificare *ex post* la correttezza e congruità delle operazioni valutative e dell'iter logico/operativo che vi è stato sotteso (Cons. St., Sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411).

L'essenzialità dei criteri, poi, emerge anche dalla necessità che gli stessi siano *“formati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, 25 luglio 2018, n. 8426). Nella specie, invece, i generici criteri posti dalla *lex specialis* non sono stati scandagliati o chiariti dalla Commissione che si è limitata ad attribuire i punteggi riferendosi, meramente, a

quelli originari del bando. E così, per intenderci, le *“adequate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”*, sono state valutate con un punteggio senza spiegare perché e sulla base di quali dati, i titoli del cv della ricorrente sono stati ritenuti utili in tal senso; quale è stato valutato di più, quale di meno, quale ritenuto irrilevante.

Ciò che le commissioni dovevano fare, invece, per rendere sufficientemente accettabile la valutazione espressa in forma meramente numerica, era stabilire preventivamente i criteri di valutazione a cui ancorare a un preciso sistema di gradazione da 0 a 20, secondo una scala di punteggi ad esempio, così ripartiti: da 0 a 4 scarso, da 5 a 9 mediocre, da 10 a 14 sufficiente da 15 a 20 buona. E, prima ancora, avrebbe dovuto indicare sulla base di che parametri, le *“adequate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”* sarebbero stati valutati (progetti di gruppo ben eseguiti?, lavori in team?).

Così facendo la commissione avrebbe reso edotto il candidato del percorso logico giuridico seguito dalla commissione per l'esame dei suoi titoli e ciò si fa tanto più rilevante nel caso di un candidato che ha ottenuto punteggi molto alti in tutti gli altri parametri (appena un punto sotto il massimo) e particolarmente bassi in quello contestato.

Nella specie, quindi, la ricorrente sulla base di quale criterio è stata giudicata, possiamo dire *“neanche”* (visto il voto inferiore alla metà rispetto al massimo) sufficiente? Tutto ciò non è dato sapere, stante l'assenza di questo adempimento fondamentale.

In tali casi, quando non vi sia, come già riferito, una gradazione dei punteggi, chiaramente ancorata a precisi e specifici criteri di valutazione, non può che riscontrarsi un'evidente carenza motivazionale del giudizio assegnato giacché mancano quegli elementi “che consentano di dare trasparente giustificazione di giudizi negativi “di confine”, quali devono ritenersi quelli espressi come nel caso, da una valutazione numerica di poco al di sotto di quella minima sufficiente” (C.G.A. Sez. giurisd., 20 novembre 2015, n. 661).

Pertanto, nella particolare situazione in cui versa la ricorrente a cui è stato attribuito un punteggio poco al di sotto della soglia di sufficienza “la genericità dei criteri di valutazione, come sostenuto dal ricorrente, avrebbe dunque richiesto alla Commissione un maggior sforzo motivazionale all'atto della valutazione in concreto della prova orale del ricorrente al fine di consentire di connettere il giudizio di insufficienza, espresso dal voto numerico, ai generici criteri valutativi adottati ” (T.A.R. Piemonte-Torino, 4 giugno 2019, n. 652).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15, D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. I ragionamenti sopra spiegati e relativi alla valutazione dei titoli con riferimento ai criteri c) e b) valgono anche con riguardo alla prova orale.

La mancata indicazione di criteri preventivi di valutazione rende illegittimo il solo voto numerico attribuito. E ciò ancora di più se si ha a mente il fatto che il giudizio standardizzato rassegnato sia stato rivolto in maniera identica anche a numerosi altri concorrenti scrivendo che la stessa *“dimostra una sufficiente capacità di problem solving nonché un sufficiente chiarezza*

espositiva e visione sistematica delle attività e procedure”.

Ed infatti è illegittimo il “procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali non solo alla preliminare valutazione dei titoli, e conseguentemente deve applicarsi anche all’esame colloquio”. La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è evidentemente quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-ter, 3 marzo 2021, n. 2586).

Dalla lettura del verbale n. 17 del 19 febbraio 2025, in cui dovevano essere cristallizzate le operazioni compiute dalla sottocommissione giudicatrice durante la prova concorsuale che ha interessato la ricorrente, l’unico elemento che emerge è dato solamente dal punteggio assegnato, ossia 27 e qualche riga standardizzata su sufficienti doti dimostrate.

Non sono indicate, seppur sinteticamente, le risposte rassegnate dalla ricorrente, non è indicato il tempo in cui tali prove dovevano essere svolte, non viene specificato se i commissari hanno rivolto alla candidata domande di approfondimento o si sono limitati ad ascoltare le risposte date dalla ricorrente alle “tesi” e ai sotto-argomenti ad essa correlati.

In ogni caso non è dato rinvenire alcuna traccia della durata dell’esame.

In particolare, non è dato sapere se la durata della prova è stata superiore a quella prevista nel bando oppure, all'opposto, se essa è stata troppo breve per valutare negativamente. Vero è che, nella specie, la *lex specialis* non preveda una durata minima dell'esame; tuttavia, è anche vero che non è possibile omettere la verbalizzazione del tempo dell'esame pena l'impossibilità di comprendere come la Commissione abbia ponderato la propria valutazione.

È noto, infatti, che esiste un *“tempo minimo sufficiente perché il candidato sia correttamente valutato, tenendo conto della vastità delle materie di esame”* (Cons. Stato, n. 5896/2011) ragion per cui, la valutazione della candidata, in quanto negativamente decisiva, in un tempo eccessivamente breve è assolutamente illegittima.

2. Qui, in ogni caso, ciò che rileva è l'assoluta impossibilità di risalire a dati certi dal verbale.

Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645). Nel caso che ci occupa, inoltre, trattandosi di un pubblico concorso, tale scelta si pone in contrasto *“con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i*

principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. [Il verbale, n.d.r.] Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova" (Cds. St., VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). "In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, (...) in quanto non può prescindere dall'esigere comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione". Non serve rimembrare che "la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto

al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi.

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità che inficia radicalmente la valutazione della prova di parte ricorrente.

La giurisprudenza ha chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

Una verbalizzazione di questo tipo, che si limita a dare a gruppi di candidati il medesimo giudizio, anziché cristallizzare l'operato della commissione esaminatrice finisce per risolversi in un adempimento fine a se stesso, che, per come è stato inteso nel concorso oggetto di causa, poteva essere tranquillamente omesso.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

Come accennato l'istanza d'accesso non è stata evasa e si insiste dunque per la sua evasione con condanna alle spese di tale fase incidentale dell'Amministrazione. In particolare, si era evidenziato che dall'analisi della documentazione trasmessa non è possibile determinare su quali titoli/requisiti venivano determinati ed assegnati i punteggi ai partecipanti che precedono l'istante anche in ragione dell'inesistenza di griglie o sub criteri utili a ricavare il punteggio attribuito sulla base dei titoli posseduti.

- relativamente alla valutazione di cui alla fase a) e in particolare del criterio di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) la trasmissione dei CV e delle domande di partecipazione di coloro ai quali veniva assegnato il punteggio pari e/o superiore a quello assegnato all'odierna istante (8) e nella specie dei seguenti candidati Riela Giuseppe- – Tallini Giuseppe – Tallarino Sabrina – Bonfiglio Alessandra - Vilenò Rosalba - Zambrotti Oriana – Soranzo Luca – Staropoli Salvatore - Alongi Alessandro – Bemporad Edoardo – Bossi Giovanni Paolo- Carabellese Francesco – Casula Federica - Cullman Ada – Cuoco Giovanna – De Angelis Gianfranco -Gaudino Sara- Romano Alberto- Micciarelli Elena;

- relativamente alla valutazione di cui al criterio di cui all'art. 5, comma

3, lettera b) la trasmissione dei CV e delle domande di partecipazione di coloro ai quali veniva assegnato il punteggio pari e/ o superiore a quello assegnato all'odierna istante (19) e nella specie dei seguenti candidati Pastore Luciana – Soranzo Luca – D'alessio Enrico – Polizzi Elisa - Cullman Ada -Zinna Massimiliano- Masciullo Maria Antonietta -Manti Elio;

- in relazione alla valutazione dei titoli, quali master la trasmissione la trasmissione dei CV e delle domande di partecipazione del candidato Vainella Alfonso;

- con riferimento alla riedizione della prova orale per taluni candidati i punteggi riassegnati agli stessi e le schede di valutazione di tali candidati all'esito della nuova graduatoria.

Con riserva di motivi aggiunti all'esito.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Nelle more della decisione definitiva, s'impone l'adozione di un provvedimento cautelare che disponga la rinnovazione della valutazione da parte della Commissione.

Ed infatti, la rinnovazione va disposta, giacché accertate “*le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale*” essa può essere disposta “*tenuto conto della non comprensibilità, in difetto di dettagliati criteri di valutazione presupposti, del giudizio negativo sulla prova orale del candidato, espresso con voto numerico di poco inferiore alla soglia minima di ammissibilità, a fronte dell’alto punteggio complessivo riportato dall’odierno appellante in relazione ai restanti parametri valutativi (test preliminari, titoli e prove scritte);relativo alle altre prove* (Cons. St., Sez. VI, 29 aprile 2015, ord. n. 1804).

Il *periculum* invece, è giustificato oltre che dal tempo decorso per la presente fase giudiziale, causerebbe una ripercussione su tutte le posizioni dei soggetti assunti da tale graduatoria. Difatti, la correzione della graduatoria a conclusione della fase di merito causerebbe una revisione della posizione di tutti i soggetti assunti dalla graduatoria viziata, comportando tale operazione grave violazione del legittimo affidamento nei confronti dei candidati nonché di certezza dell’operato dell’amministrazione.

Qualora non dovessero essere rimossi i vizi presenti in graduatoria, gli errori incideranno inevitabilmente sulla prossima assunzione della ricorrente.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell’*agere* dell’Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l’interesse concreto all’azione dei soggetti lesi.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti impugnati in epigrafe in accoglimento del ricorso, disponga la revisione della valutazione della ricorrente e, se del caso, la riedizione del colloquio con la conseguenziale

rettifica della graduatoria.

In subordine annulli i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un c.u. di € 325,00

Messina-Roma, 5 maggio 2025

Avv. Santi Delia